

# UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

DETERMINAZIONE		
Numero	Data	
39	21-05-2024	

OGGETTO:	PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DAL GESTORE ALFA S.R.L. PER GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN
	LOCALITÀ FOLLA, NEL COMUNE DI MALNATE, AI SENSI
	DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 3 GIUGNO 2016 (cod.
	FG02LAFOLLA). EROGAZIONE SALDO.

### IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

#### RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.:
- VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 Varese, approvato con Delibera PV 12 del 20 febbraio 2015;
- VISTA la delibera P.V. 24 del 22 marzo 2022 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio d'A.T.O. della provincia di Varese";
- RICHIAMATA la delibera PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;
- RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:
  - Deliberazioni C.d.A. A.T.O. nn. PV 37 del 4 ottobre 2023 e 48 del 14 novembre 2023 di approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2023/2025:
  - Deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 69 del 30 novembre 2023 di approvazione del bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2023/2025;

- VISTO il D. Lgs. 152/2006, integrativo e sostitutivo del D. Lgs. 152/99 e della L.36/94, che, recependo le Direttive 271/91/CEE e 676/91/CEE, ha definito gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni da adottare per la tutela quali/quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del servizio idrico integrato;
- VISTA la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- VISTA la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- all'art. 3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane";
- all'art. 4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente";

RICHIAMATI in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1, 4, 5, 6, 8), 3 (commi 1, 2), 4 (commi 1, 3), 5 (commi 1, 2, 3, 4, 5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riquarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i

valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20°C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto;

DATO ATTO che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti:

RICHIAMATI inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

- 4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
- 5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
- 6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD<sub>5</sub>) di 60 g di ossigeno al giorno.

 $(\ldots)$ 

- 8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.
- 9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

- «1) Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
- entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000;
- entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2) Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione A.

(...)».

L'articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

- «1) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
- al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;
- entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B. (...) (...)».

L'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

- «1) Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.
- 2) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.
- 3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. (...)
- 4) In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.
- 5) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e

comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta»;

## RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V. 21 del 09/05/2016 avente per oggetto: "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. definizione degli impegni economici dei progetti riguardanti depurazione di Cantello e del tratto di rete locale fognaria zona Folla di Malnate e relativo collettamento all'impianto di depurazione di Varese Olona, detto Pravaccio";
- P.V. 30 del 27/05/2016 avente per oggetto: "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A., il Comune di Malnate e Alfa Srl relativo alla definizione degli impegni economici dei progetti riguardanti gli interventi di dismissione dell'impianto di depurazione di Cantello e del tratto di rete locale fognaria zona Folla di Malnate e relativo collettamento all'impianto di depurazione di Varese Olona, detto Pravaccio. Modifica ed integrazione alla delibera 21 del 09 maggio 2016 del Consiglio di Amministrazione";
- CONSIDERATO che, fra le opere previste nel Piano Stralcio sono compresi gli interventi di realizzazione della rete fognaria in località Folla nel Comune di Malnate per la somma finanziata con fondi CIPE, da parte dell'Ufficio d'Ambito, pari a € 100.000,00=, oggetto dei succitati accordi e confermata con le successive definizioni dei programmi d'intervento adottati e trasmessi ad ARERA;

#### VISTO che:

- con nota prot. n. 0015307/2022 del 20/12/2022 agli atti con prot. n. 6218 del 20/12/2022, la Società Alfa S.r.l. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato ha trasmesso il progetto definitivo denominato "Collettamento reflui in Località La folla nel Comune di Malnate (VA)", per il quale è risultata necessaria l'approvazione tramite apposita Conferenza di Servizi;
- le opere sono state inserite nell'aggiornamento biennale del Programma degli Investimenti approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 57 del 28 novembre 2022 e inviato ad ARERA in data 29/11/2022;
- con determina n. 19 del 27 marzo 2023, l'Ufficio d'Ambito prendeva atto dell'esito positivo della Conferenza dei Servizi decisoria ex art.14 bis ai sensi del comma 5, Legge n. 241/1990 ed approvava il progetto definitivo denominato "Collettamento reflui in Località La folla nel Comune di Malnate (VA)", ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/1990;

#### DATO ATTO che:

- il progetto esecutivo delle opere risulta consegnato nel giugno 2023 al gestore Alfa S.r.l.;
- il RUP della commessa ha provveduto alla redazione di un verbale di verifica e validazione del medesimo progetto, in data 20 luglio 2023;
- CONSIDERATO che Alfa S.r.l., con protocollo n. 3043 del 15 febbraio 2024 (agli atti con prot. Ato n. 775 del 15 febbraio 2024), ha richiesto la corresponsione dell'importo previsto pari ad € 100.000,00= per i lavori di collettamento dei reflui in località La Folla di Malnate, presentando a corredo della medesima richiesta fatture per un totale di € 218.517,81=, relativamente alle seguenti fatture allegate alla nota:

Fattura	Data fattura	Importo	Contabile pagamento
2028-2023	31/05/2023	945,34 €	MB0B99298161/00572469
2717-2023	25/07/2023	5.568,24 €	MB0B99298161/00572469
2848-2023	03/08/2023	596,63 €	VTP23355T0031243481080250240IT
3243-2023	19/09/2023	2.395,64 €	N.D.
923002051566	04/10/2023	783,93 €	N.D.
13/001-2023	20/01/2023	3930,71 €	VTP23110T0014634481080250240IT
55/001-2023	10/10/2023	3930,71 €	VTP23362T0068037481080250240IT
15	25/01/2024	182.731,31 €	N.D.
0001-2024	17/01/2024	14.898,65€	N.D.
0020-2024	29/01/2024	2.736,65 €	N.D.

#### DATO INOLTRE ATTO che:

- delle n. 10 fatture presentate ed ammissibili, per l'importo totale sopra riportato, risulta attualmente disponibile evidenza di pagamento per una cifra totale pari ad € 14.971,63=;
- sulla base della deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 46 del 4 ottobre 2021, si ritiene di poter procedere alla corresponsione a saldo di quanto ad oggi rendicontato dal gestore Alfa S.r.l. ("al solo fine di garantire la più celere attuazione degli interventi decisivi per il recupero qualitativo dei corpi idrici di recapito, in deroga a quanto previsto dai vigenti accordi e nelle more della novazione di tali atti a carattere consensuale finalizzata ad una anticipazione rispetto ai cronoprogrammi esecutivi, di provvedere ad erogare i finanziamenti a consuntivo sulla base degli stati di avanzamento progettuali e di esecuzione lavori presentati da Alfa");
- con riferimento alla medesima deliberazione, il gestore è tenuto ad inviare all'Ufficio d'Ambito le contabili comprovanti i pagamenti effettuati non appena disponibili, pena il blocco della successiva erogazione dei contributi;

CONSIDERATO che risultano, a seguito di istruttoria, i seguenti importi:

€ 234.021,59	Importo lavori a corpo (da assoggettare a ribasso d'asta)	Α
€ 25.978,41	Importo oneri e costi di sicurezza	В
16,21%	Percentuale ribasso accordo quadro	О
€ 222.065,10	Importo lavori post gara (massimo liquidabile per lavori)	D
12%	Percentuale liquidabile spese tecniche	Е
€ 28.082,59	Massimo liquidabile per spese tecniche	F

L'importo lavori post gara (D) è ottenuto applicando il ribasso d'asta (C) all'importo lavori a corpo (A), al quale si sommano oneri e costi di sicurezza (B).

Il massimo liquidabile per spese tecniche (F) è la percentuale liquidabile (E) dell'importo lavori a corpo (A);

CONSIDERATO che risultano quindi ammissibili € 222.065,10= per lavori ed € 28.082,59= per spese tecniche;

VISTO che risulta erogabile l'ammontare massimo previsto per l'intervento oggetto dell'accordo pari a € 100.000,00=, avendo il gestore raggiunto e superato tale importo;

- CONSIDERATO che quanto sopra delineato è riassunto in apposito foglio di calcolo predisposto per la rendicontazione dell'intervento, insieme alla documentazione contabile fornita dal gestore, agli atti;
- DATO ATTO che, saldato quanto di competenza allo stato attuale, non rimangono economie dal finanziamento CIPE iniziale (€ 100.000,00=) da destinare ad ulteriori interventi;
- VISTO che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;
- PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.I. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese:
- CONSIDERATO che per il beneficiario di tali somme, ossia la Società Alfa S.r.l., l'I.V.A. non costituisce un costo in quanto è importo scaricabile;
- RICHIAMATO l'art. 183 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, stando al quale si considerano impegnati gli stanziamenti per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge;
- RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità;
- ATTESTATA la regolarità tecnica e contabile del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000,

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di impegnare e liquidare a favore della Società Alfa S.r.l. la somma di € 100.000,00= (a valere sui fondi CIPE destinati all'intervento) a titolo di pagamento del finanziamento per gli interventi di realizzazione della rete fognaria in località Folla, nel comune di Malnate, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 3 giugno 2016 (cod. FG02LAFOLLA);
- 2. di dare mandato al Tesoriere dell'Ufficio d'A.T.O. presso la Banca Popolare di Sondrio, per il pagamento della somma sopra indicata a favore di Alfa S.r.I., sul conto corrente avente codice IBAN IT08I0503410805000000080043.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Carla Arioli